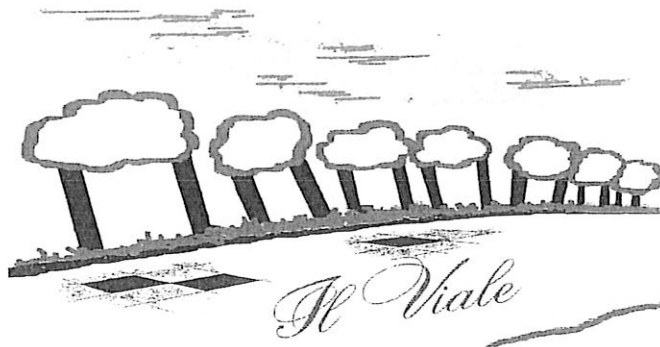




CoPIA

A.P.S. Centro SocioRicreativo Culturale "Il Viale"
V.le R.Mari n. 8 – 44039 Tresignana loc. Formignana
P.I. 01807540388 – Cod.Fiscale 93034260385

**VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI
PER MODIFICA STATUTO**

L'anno 2022, il giorno 20 del mese di settembre alle ore 21:00 presso la sede sociale di viale R. Mari n. 8 in Tresignana (FE) loc. Formignana, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea generale dell'Associazione.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto la sig.ra Annalisa Cantelli, Presidente dell'Associazione, che ricorda che il totale degli associati alla data odierna è di n. 60 e constata la presenza di n. 7 associati di cui n. 7 delegati da altrettanti aderenti.

La Presidente dichiara, pertanto, validamente costituita l'assemblea e con il consenso degli intervenuti chiama il sig. Marcello Pedroni a redigere il verbale della riunione in qualità di Segretario.

La Presidente ricorda che la riunione è stata convocata con comunicazione telefonica del 30 agosto 2022 per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello statuto.

Il Presidente, inoltre, ricorda che nonostante l'ordine del giorno riguardi la modifica dello statuto l'Assemblea è convocata in forma ordinaria ai sensi dell'art. 101, comma 2 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

Fa poi presente che in sede di verifica per la trasmigrazione l'Ufficio RUNTS Regionale ha riscontrato disposizioni dello Statuto associativo non conformi alla normativa vigente.

Da lettura della lettera prot. 0714717.U del 03/08/2022 con cui l'Ufficio regionale dà indicazioni per la modifica di Statuto.

Sentiti i presenti che unanimemente concordano sulla necessità di recepire le indicazioni dell'Ufficio RUNTS Regionale, dà poi lettura della proposta di Statuto modificato.

Terminata la lettura l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto associativo che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

Del presente atto si chiederà la registrazione ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

Si richiede esenzione dal bollo ai sensi dell'art. 82 co. 5 D Lgs 117/2017 e s.m.i.

Non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 22:00, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Tresignana loc. Formignana li 20 settembre 2022

IL PRESIDENTE (Annalisa Cantelli)



IL SEGRETARIO (Marcello Pedroni)



A.P.S. CENTRO RICREATIVO IL VIALE
Viale Mari, 8
40028 TRESIGNANA loc. FORMIGNANA (FE)
Codice Fiscale 93034260385
Partita IVA 01807540388



AGENZIA delle ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE di FERRARA
UFFICIO TERRITORIALE di FERRARA
Registrazione N. 129 SET. 2022 al N. 2302 3
Data 20/09/2022
Aut. esente SI 11/2017

*Firma su delega del direttore Provinciale
dott. Giuseppe Rosso

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 35 e 36 del Codice Civile, del D.Lgs. n. 117/2017 e delle altre norme speciali vigenti in materia, una Associazione di Promozione Sociale che assume la denominazione di Centro SocioRicreativo Culturale "Il Viale".

L'Associazione ha sede legale in Comune di Tresignana (FE), Loc. Formignana viale R. Mari n.8, operante senza fini di lucro e la sua durata è illimitata.

Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea degli associati non necessita di modifica statutaria.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti Gestori di Pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

L'Associazione potrà istituire, con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

L'Associazione aderisce ad ANCeSCAO nazionale, regionale e provinciale attenendosi alle loro finalità, alle norme statutarie e ai deliberati del Consiglio dei Presidenti della Provincia di Ferrara.

L'Associazione, con delibera dell'Organo di Amministrazione, ratificata dall'Assemblea dei soci, potrà partecipare, quale socio aderente ad altre Associazioni aventi scopi analoghi.

Art. 2 - Scopi e Finalità

L'Associazione è apolitica, non ha scopi di lucro e si ispira ai principi di libertà e dignità della persona e di democraticità organizzativa.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c) organizzazione e gestione di iniziative (convegni, escursioni, spettacoli, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, sagre e/o manifestazioni di altro genere...) attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- 
- d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone le seguenti attività finalizzate:

1. al sostegno della socializzazione e dell'integrazione dei giovani, delle persone anziane e delle persone bisognose;
2. all'attuazione dei principi della pace, del pluralismo, delle culture e della solidarietà fra i popoli;
3. allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni, alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
4. alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale naturale, nonché delle tradizioni locali;
5. alla ricerca e promozione culturale, etica e spirituale;
6. alla diffusione della pratica sportiva dilettantistica, tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali;
7. allo sviluppo del turismo sociale, culturale ed alla promozione turistica di interesse locale;
8. alla tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti,
9. al predisporre e gestire spazi ed ambienti idonei allo svolgimento di attività e servizi compatibili con gli scopi sociali;
10. al promuovere l'impiego del tempo libero dei propri associati attraverso iniziative di natura culturale/ricreativa, ludica/sportiva, sociale ed assistenziale per dare ai soci momenti d'impegno sociale e civile nel contesto della cittadinanza attiva;
11. all'incentivare l'organizzazione di iniziative per sostenere associati e non, in condizioni di indigenza e per raccogliere fondi ai fini di autofinanziamento, di solidarietà e beneficenza;
12. al favorire lo svolgimento della vita associativa in un ambiente di incontri per reciproci scambi di idee e conoscenze in collegamento con le giovani generazioni e le scuole di ogni ordine e grado;
13. al valorizzare la gestione di zone ortive con particolare attenzione al rispetto ambientale ed alla produzione biologica od integrata;
14. allo svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono essenziali per il raggiungimento dei fini che l'Associazione si propone, anche in collaborazione con gli enti Pubblici, con altre associazioni ed agenzie, stipulando, ove necessarie, apposite convenzioni;
15. al conseguimento di altri scopi di promozione sociale.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.



L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Tutte le attività potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con altre Associazioni, con Enti pubblici e privati.

Tali attività saranno deliberate dall'Organo di Amministrazione conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei soci.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni Pubbliche e/o private anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
- entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, purché secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017";
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017e s.m.i.

Il fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi e comunque da quanto previsto dalla normativa vigente al momento dell'approvazione.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a nuovo socio avviene contestualmente al versamento della quota associativa.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Il Consiglio Direttivo accoglie le domande di adesione avanzate dai minori d'età purché siano controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi 3 mesi dal sollecito;
- per esclusione:
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di Amministrazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'Organo di Amministrazione sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî. I soci minorenni possono accedere solo al diritto di elettorato attivo;
- c) prendere visione di tutti i libri sociali obbligatori e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia. La relativa richiesta va presentata dagli associati interessati al Consiglio Direttivo di cui all'art 8 il quale deve adempiere alle richieste entro 15 giorni dal loro ricevimento.

I soci sono obbligati a:

- a) osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- c) versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- d) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 7 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla vigente normativa e approvate dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo da nominarsi solo se sono verificate le condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. n.117/2017);
7. l'Organo di Controllo (organo facoltativo da nominarsi solo se sono verificate le condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. n.117/2017).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e iscritti da almeno 3 mesi a libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe. L'esercizio del voto per gli associati minorenni è attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo raccomandata o a mezzo posta ordinaria o posta elettronica o con affissione dello stesso nella sede dell'Associazione in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti. Gli astenuti non vengono conteggiati.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 membri eletti dall'Assemblea dei soci.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per 3 anni e sono rieleggibili per 2 mandati consecutivi.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;

- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- stabilire i rimborsi agli associati per le spese effettivamente sostenute per l'Associazione;
- assumere e licenziare eventuale personale, fissandone le mansioni, le attribuzioni, le retribuzioni e gli istituti normativi applicabili;
- nominare eventuali gruppi di lavoro;
- acquistare e vendere immobili, macchine elettroniche, mobili ed attrezzature di qualsiasi genere, inerenti all'attività sociale;
- deliberare l'adesione al Comitato di coordinamento comunale e provinciale con ratifica di Assemblea;
- deliberare l'ammissione, il recesso, la decadenza, l'esclusione e le sanzioni ai soci;
- designare i delegati che dovranno partecipare alle Assemblee degli organismi cui l'Associazione aderisce;
- fissare l'importo della quota sociale;
- decidere eventuali sanzioni previste dal regolamento;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

IL Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 2 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività dell'Associazione che possono partecipare senza diritto di voto.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente è assistito dal segretario.

Art. 12 - Il Revisore Unico dei Conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017.

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 13 – L'Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le

parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Ferrara.

Art. 15 - Assicurazione dei volontari

I soci e volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Art. 16 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 17 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Si richiede esenzione dal bollo ai sensi dell'art. 82 co. 5 D Lgs 117/2017 e s.m.i.

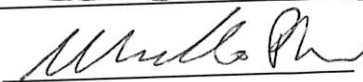
ISCRITTO AL REG. REGIONALE APS N. 1922 1/1/1995

Tresignana loc. Formignana li 20 settembre 2022

IL PRESIDENTE (Annalisa Cantelli)



IL SEGRETARIO (Marcello Pedroni)



A.P.S. CENTRO RICREATIVO IL VIALE
Viale Mari, 8
44039 TRESIGNANA Loc. FORMIGNANA (FE)
Codice Fiscale 93034260385
Partita IVA 01807540388